

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Società Italiana dell'Iris (S.I.D.I.)" approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 12 luglio 2017

Art. 1 – Denominazione e natura

L'Associazione denominata "SOCIETA' ITALIANA DELL'IRIS" -S.I.D.I., costituitasi in Firenze in data 12 Marzo 1959 con rogito del notaio Giovanni Badini, è un'organizzazione non lucrativa, culturale, apolitica e apolitica, con durata illimitata.

Art. 2 – Sede

La società ha sede legale in Firenze.
Possono essere costituite sezioni regionali e provinciali.

Art. 3 – Scopi

La Società ha lo scopo di favorire la conoscenza, il progresso, il miglioramento, la diffusione e lo sviluppo della coltivazione delle Iris; di promuoverne studi tecnico-scientifici e divulgativi; di collaborare con altri enti, associazioni o società affini, italiani ed esteri.

La Società gestisce il giardino "Giardino dell'Iris", giardino botanico monogenerico e bene dichiarato di interesse ai sensi dell'art. 10 comma 1 del d.lgs. n. 42/2004.

La Società organizza il Concorso Internazionale dell'Iris.

La Società, senza alcuna finalità di lucro ed allo scopo di conseguire gli scopi di cui ai precedenti commi, può svolgere anche attività diverse da quelle sopra indicate, purché ad esse affini quali, a titolo esemplificativo: esposizioni, mostre e conferenze; volontariato culturale; raccolta fondi e richiesta di finanziamenti europei, statali, regionali e di altri enti ed istituti pubblici e privati.

Art. 4 – Soci

Possono far parte della Società persone fisiche e persone giuridiche. I Soci si distinguono in:

- a) ordinari: versano la quota associativa ordinaria -annuale o triennale- stabilita dall'Assemblea;
- b) sostenitori: versano una quota almeno doppia di quella ordinaria;
- c) benemeriti: versano "*una tantum*" una quota pari a venti volte quella ordinaria annuale e, annualmente, una quota pari alla metà di quella ordinaria;
- d) onorari: sono personalità particolarmente meritevoli in rapporto agli scopi della Società.
- e) universitari: sono Soci iscritti ad un corso universitario e che non superino i 35 anni di età.
Versano una quota pari alla metà di quella ordinaria;
- f) juniores: sono Soci non maggiorenni. Non hanno diritto di voto e pagano una quota associativa pari a un decimo di quella ordinaria.

La qualità di Socio è personale e non trasferibile né per atto tra vivi, né per causa di morte. I Soci ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e quindi in caso di dimissioni, esclusione o morte, non potranno pretendere alcunché dalla Società, né pretendere la restituzione delle quote o di eventuali contributi versati.

Art. 5 – Diritti dei Soci

I Soci, maggiori di età, hanno diritto:

- a) a partecipare con voto deliberativo all'Assemblea,
- b) a ricevere il Bollettino della Società ed altre informazioni periodiche;
- c) a partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dalla Società;
- d) a prestare la propria opera all'interno dell'associazione senza alcuna remunerazione.

Art. 6 – Obblighi dei Soci e morosità

I Soci, all'atto dell'iscrizione versano la prima quota associativa annuale o triennale. I Soci versano le successive quote entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di morosità per un periodo superiore ad un anno, il Consiglio Direttivo dichiara dimissionario il Socio moroso.

Il Socio dichiarato dimissionario per morosità può essere riammesso alla Società.

Il Socio che presta la propria opera volontaria e gratuita per la Società deve rispettare le direttive della Società e dei suoi incaricati.

Art. 7 – Dimissioni

L'obbligazione associativa è tacitamente rinnovata qualora non sia pervenuta lettera di dimissioni alla Segreteria entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Contestualmente alle dimissioni deve essere corrisposto il saldo delle quote associative dovute.

Il Socio che abbia versato la quota associativa triennale e che rassegni le dimissioni prima della scadenza del relativo triennio, non ha diritto ad ottenere la restituzione della quota residua.

Art 8 – Organi della Società

Gli organi della Società sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) Il Collegio dei Proviviri.

I componenti degli organi di cui alle lettere b) c) e d) sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea, durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 9 – Assemblea ordinaria

All'Assemblea ordinaria, costituita dai Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, competono:

- a) l'esame e l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività sociale;
- b) l'esame e l'approvazione dei bilanci previa relazione del Tesoriere e dei Revisori dei Conti;
- c) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, dei tre componenti Effettivi e dei due Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri;
- d) la nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, dei Soci onorari;
- e) la determinazione delle quote sociali e dell'eventuale contributo di ammissione;
- f) la nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo, con comunicazione scritta (contenente data, ora, luogo e ordine del giorno) almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se vi partecipa la metà più uno dei Soci e, non prima di un'ora, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'assemblea è sovrana e ad ogni Socio con diritto di voto spetta un singolo voto.

Ogni Socio, mediante delega scritta, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, non componente degli organi sociali. Ogni Socio non può avere più di due deleghe.

Per la validità delle deliberazioni deve essere raggiunta la maggioranza assoluta dei votanti (presenti o rappresentati). Il voto per corrispondenza è ammesso, con le modalità stabilite dal Regolamento, solo per l'elezione dei Componenti degli Organi societari.

Art. 10 – Assemblea straordinaria

All'Assemblea straordinaria, costituita dai Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, competono:

- a) l'approvazione delle modifiche allo Statuto;
- b) lo scioglimento della Società;
- c) l'adozione degli opportuni provvedimenti a fronte di perdite del patrimonio sociale;
- d) le deliberazioni in ordine a qualsiasi altro argomento legittimamente sottoposte ai sensi del successivo comma 2;
- e) la nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea straordinaria è convocata su proposta del Presidente, del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 dei Soci che ne facciano richiesta scritta e motivata. La convocazione è fatta con comunicazione scritta (contenente data, ora, luogo e ordine del giorno) almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Laddove l'iniziativa sia proposta da almeno 1/3 dei Soci, la convocazione dovrà essere fatta entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se vi partecipa la metà più uno dei Soci e, non prima di un'ora, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'assemblea è sovrana e ad ogni Socio con diritto di voto spetta un singolo voto.

Ogni Socio, mediante delega scritta, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, non componente degli organi sociali. Ogni Socio non può avere più di due deleghe.

Per la validità delle deliberazioni deve essere raggiunta la maggioranza assoluta dei votanti (presenti o rappresentati per delega), salvo quanto previsto dagli art. 18 e 19.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, un Vice Presidente e da 7 a 9 Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, il Tesoriere ed il Segretario ed inoltre, anche per cooptazione, il Responsabile del Concorso Internazionale dell'Iris e il Responsabile del Giardino dell'Iris.

Al Consiglio Direttivo competono:

- a) l'amministrazione dei fondi disponibili, sentito il parere del Tesoriere;
- b) la redazione della relazione annuale sull'attività sociale;
- c) l'esame dei bilanci consuntivo e preventivo e delle relativa relazione annuale;
- d) le decisioni riguardanti lo sviluppo e l'attività della Società;
- e) la proposta di nomina dei Soci onorari;
- f) l'approvazione del Regolamento di attuazione dello Statuto;
- g) la proposta di convocazione delle Assemblee ordinaria e straordinaria;
- h) la costituzione di sezioni regionali o provinciali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede. L'avviso di convocazione (contenente data, ora, luogo e ordine del giorno) deve essere trasmesso per scritto non meno di dieci giorni prima della riunione. La riunione è valida se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide se approvate da almeno la metà più uno dei presenti.

In caso di dimissioni o impedimento permanente o di decesso di un componente, gli succede il Socio che nelle elezioni è risultato primo dei non eletti, ovvero - in mancanza - quello scelto per cooptazione dal Consiglio Direttivo. In entrambi i casi il nuovo Consigliere rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

Delle riunioni di Consiglio verrà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo, può procedere alla costituzione di Commissioni per l'assolvimento di determinati compiti, i cui componenti dovranno riferire al Consiglio l'andamento e gli esiti della relativa attività.

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Società. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo; convoca le Assemblee, controlla l'attuazione delle deliberazioni degli organi statutari, firma i registri sociali.

In caso di dimissioni, di impedimento permanente o di decesso viene sostituito dal Vice Presidente fino alla naturale scadenza del mandato.

Art. 13 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura ed è responsabile dell'andamento contabile della Società, della quale gestisce le entrate e le uscite. Firma i mandati di spesa e coordina le iniziative della Società in riferimento ai fondi disponibili. Predispose i bilanci consuntivo e preventivo e redige la relazione annuale sui bilanci medesimi.

Art. 14 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, vigila sulla regolare tenuta dei registri contabili della Società e sulla regolare gestione ed amministrazione del patrimonio della Società. Predispose la propria relazione annuale sui bilanci consuntivo e preventivo.

Il Collegio nomina al suo interno un Presidente.

I suoi componenti devono essere presenti alle Assemblee e partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo in cui si discutono i bilanci da sottoporre all'Assemblea.

I componenti supplenti succedono a quelli effettivi, fino alla naturale scadenza del mandato, in caso di dimissioni o impedimento permanente o di decesso.

Art. 15 – Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri, composto da tre membri eletti tra i Soci di provata conoscenza della Società, nomina al suo interno un Presidente.

Al Collegio dei Proviviri compete:

- a) favorire, con poteri di amichevole arbitrato, la composizione di eventuali vertenze fra i Soci, fra Soci e organi sociali e fra detti organi e loro membri;
- b) esprimere, su proposta del Consiglio Direttivo, parere consultivo sulla posizione di Soci che

abbiano commesso gravi scorrettezze o il cui comportamento si sia reso incompatibile con i fini statutari della Società.

I componenti supplenti succedono a quelli effettivi, fino alla naturale scadenza del mandato, in caso di dimissioni o impedimento permanente o di decesso.

Art. 16 – Patrimonio

Il Patrimonio della Società è costituito dall'ammontare delle quote sociali, da eventuali beni e da ogni altra offerta o contributo formalmente accettati dal Consiglio Direttivo.

Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve non possono essere distribuiti ai Soci o a terzi, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di perdite, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Straordinaria per i provvedimenti necessari.

In caso di scioglimento della Società il patrimonio sarà devoluto ad altri enti aventi finalità analoghe.

Art. 17 – Anno sociale e bilanci

L'anno sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre. Il bilancio preventivo e quello consuntivo, predisposti dal Tesoriere e approvati dal Consiglio Direttivo, sono sottoposti e successivamente approvati dall'Assemblea ordinaria dei Soci, convocata entro il 30 Aprile.

Art. 18 – Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, debitamente convocata secondo le modalità previste dall'art. 10.

Le proposte di modifica possono essere fatte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/4 dei Soci. Laddove l'iniziativa sia proposta da almeno 1/4 dei Soci, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta entro 15 giorni dalla data del ricevimento della richiesta.

La convocazione è fatta con comunicazione scritta cui deve essere allegata la proposta di modifica; la data della relativa Assemblea deve essere fissata non prima di 30 e non oltre 45 giorni dalla convocazione medesima.

Per essere approvata, la proposta dovrà riportare il voto favorevole dei 2/3 dei Soci votanti (presenti o rappresentati per delega) ad eccezione delle modifiche agli art. 2 e 3 per i quali è prevista la maggioranza dei 3/4 dei Soci votanti (presenti o rappresentati per delega).

Art. 19 – Scioglimento della Società

Lo scioglimento della Società è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 4/5 dei Soci votanti, presenti o rappresentati per delega. In questo caso l'Assemblea nominerà un Collegio di tre liquidatori e stabilirà la destinazione da darsi al patrimonio netto risultante dalla liquidazione secondo le finalità indicate nell'art. 16.

Art. 20 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente statuto o dal Regolamento della Società, si dovrà fare riferimento alle leggi vigenti.